

# **COMUNE DI MONTESPERTOLI (FI)**

## **REGOLAMENTO PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 100 del 20/12/2012**  
**Modificato con deliberazione del C.C. n. 17 del 16/04/2014**  
**Modificato con deliberazione del C.C. n. 117 del 09/12/2015**  
**Modificato con deliberazione del C.C. n. 90 del 30/10/2019**

## **INDICE**

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

- Articolo 1 - Disposizioni generali*
- Articolo 2 - Destinazione delle aree*
- Articolo 3 - Concessione delle aree*

### **TITOLO II - LUNA PARK**

- Articolo 4 - Attività del Luna Park**
- Articolo 5 - Organico del Luna Park**
- Articolo 6 - Composizione delle attrazioni**
- Articolo 7 - Allestimento del Luna Park**
- Articolo 8 - Presentazione delle domande-attrazioni**
- Articolo 9 - Assegnazione del punteggio**
- Articolo 10 – Graduatorie**
- Articolo 11 - Approvazione composizione organico e nucleo di valutazione**
- Articolo 12 - Oneri del richiedente-concessionario**
- Articolo 13 - Commissione Vigilanza Comunale**
- Articolo 14 - Mancata partecipazione**
- Articolo 15 - Sostituzione dell'attrazione**
- Articolo 16 - Successione nell'esercizio e trasferimento**
- Articolo 17 - Gestione dell'attrazione e personale coadiutore**
- Articolo 18 - Orario attività**
- Articolo 19 - Accesso, sistemazione e rimozione delle attrazioni**
- Articolo 20 - Accesso, sistemazione e rimozione caravan e carri da trasporto**
- Articolo 21 - Attività di vigilanza**
- Articolo 22 - Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive**

### **TITOLO III – CIRCHI EQUESTRI**

- Articolo 23 - Definizione**
- Articolo 24 - Periodo di svolgimento.**
- Articolo 25 - Durata della concessione**
- Articolo 26 - Domande per l'occupazione dell'area**
- Articolo 27 - Criteri per la concessione**
- Articolo 28 - Utilizzo dell'area e licenza di pubblico spettacolo**
- Articolo 29 – Disposizione sugli animali**
- Articolo 30 - rilascio di licenza di pubblico spettacolo ai sensi**
- Articolo 31 - Rinuncia al plateatico**
- Articolo 32 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività**
- Articolo 33 - Orario attività**
- Articolo 34 - Sanzioni**
- Articolo 35 - Sospensione e revoca della concessione**

### **TITOLO IV – SPETTACOLO VIAGGIANTE TEMPORANEO ATTRAZIONI SINGOLE**

- Articolo 36 - Destinazione delle aree e durata dell'occupazione**
- Articolo 37 - Presentazione delle domande e criteri di assegnazione**
- Articolo 38 – Orario attività**
- Articolo 39 - Sanzioni**
- Articolo 40 Norma residuale**
- Articolo 41- Norme transitorie**

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 Disposizioni generali**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n.337 e ss.ii.mm.
2. Sono considerate attrazioni quelle comprese nell'elenco del Ministero del turismo e dello spettacolo aggiornato dalla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo di cui all'art. 4 della L.337/68 e ss.ii.mm.i e relative norme di attuazione e rispondenti a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007 in ordine alla registrazione e codice identificativo delle attività.

### **Articolo 2 Destinazione delle aree**

1. Le aree destinate allo svolgimento dello spettacolo viaggiante di cui alla L. 337/68 sono:
  - a) Piazza Caduti nei Lager limitatamente per il Luna Park di cui al Titolo II;
  - b) l'area antistante il palazzetto comunale limitatamente per gli spettacoli circensi di cui al Titolo III;
  - c) l'area posta all'interno del parco urbano, la piazza del Popolo e la piazza N. Machiavelli limitatamente per le attrazioni disciplinate al Titolo IV del presente regolamento;
  - d) altre aree che potranno essere individuate con deliberazione della G.C.;

### **Articolo 3 Concessione delle aree**

1. La concessione delle aree in occasione dell'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla legge 337/68 è rilasciata secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale e di quello del COSAP.
2. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che rimane disciplinata dalle norme del R.D. 18.6.1931 n.773 (T.U.L.P.S.) e relativo regolamento di esecuzione R.D. 6./5.1940, n. 635. l'autorizzazione di spettacolo viaggiante temporanea, non sarà rilasciata qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni stabilite dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.
3. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, per inosservanza delle condizioni previste dal presente Regolamento, della concessione di suolo pubblico, nonché per ragioni di pubblica sicurezza o d'ordine pubblico.

## **TITOLO II LUNA PARK**

### **Articolo 4 Attività del Luna Park**

1. La sola manifestazione di Luna Park consentita su tutto il territorio comunale è quella organizzata in concomitanza con la Mostra del Chianti, che si svolge solitamente dall'ultimo sabato di maggio fino alla prima domenica di giugno compresa. Il Luna Park inizia normalmente il venerdì antecedente l'ultimo sabato di maggio e termina la prima domenica di giugno.

Qualora la Mostra del Chianti abbia una durata ridotta, il Luna Park mantiene la durata consueta. L'attività del luna park non potrà comunque superare i 10 giorni.

2. Le singole attrazioni del luna park possono iniziare la loro attività solo dopo aver ottenuto il rilascio dell'autorizzazione di pubblico spettacolo, previo parere della competente

Commissione di Vigilanza Comunale o provinciale di cui all'articolo 13 istituita ai sensi degli artt.141 e 141 bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 63.

#### **Articolo 5** **Organico del Luna Park**

1. L'organico delle attrazioni del Luna Park è determinato dal competente ufficio comunale tenuto conto dei punteggi indicati dalle graduatorie e dello spazio disponibile.
2. L'organico delle attrazioni e il periodo di svolgimento del luna park possono essere revisionati in ogni tempo e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale qualora ne ravveda la necessità, tenuto conto, in quanto possibile, delle graduatorie di cui all'articolo 10.
3. Per incrementare l'interesse del pubblico, compatibilmente con la disponibilità di spazio, si prevede un'area per l'attrazione novità. L'ammissione non comporta diritto all'inserimento fra i frequentatori, ma darà diritto al punteggio stabilito all'articolo 9.
4. La qualifica di "**attrazione novità**" è attribuita ad un'attrazione diversa da quelle già presenti fra i concessionari abituali, che non abbia mai partecipato al Luna Park di Montespertoli o che non abbia partecipato da almeno 3 (tre) anni. Qualora l'attrazione sia stata presente da meno di 3 (tre) anni la stessa sarà inserita nella graduatoria dei **ripescaggi**. L'interessato nella domanda di partecipazione come "novità" deve specificarlo, allegando una idonea documentazione fotografica.

#### **Articolo 6** **Composizione delle attrazioni**

1. Il numero delle attrazioni che possono partecipare al luna park sono di norma 19 (diciannove), delle quali 1 (una) riservate alla categoria "novità".
2. Le dimensioni dei posteggi e la loro collocazione all'interno dell'area destinata alla svolgimento del luna park sono individuate dall'ufficio competente.
3. Non possono essere aumentate le dimensioni delle attrazioni rispetto a quelle determinate dall'ufficio competente. Le dimensioni devono essere quelle relative ad un quadrato od un rettangolo o ad un cerchio che contenga completamente l'attrazione , compreso i suoi organi in volo. Se la cassa è esterna a questo quadrato o rettangolo , deve essere specificato.
4. Sono da considerarsi "giochi accessori" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione d'eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Le attrazioni sono quelle contenute nell'elenco ministeriale fra le piccole attrazioni.
5. Ogni concessionario, anche se titolare di più attrazioni, può installare un solo accessorio con un ingombro non superiore a mq. ,1 posizionandolo nell'area appositamente determinata. L'ammissione non comporta acquisizione di diritti per l'inserimento nell'organico del parco. L'accessorio dovrà essere rimosso, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, qualora lo stesso crei restringimento alle vie di fuga, pregiudizio all'esercizio degli altri operatori o intralci la circolazione degli avventori. Gli accessori devono essere richiesti in domanda e devono essere corredati di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa ai fini dell'inserimento nell'autorizzazione.

#### **Articolo 7** **Allestimento del Luna Park**

1. La messa in sicurezza del parco e l'allestimento sono a cura e spese degli esercenti ad eccezione delle opere strettamente legate alla pulizia iniziale della piazza e alla predisposizione dell'impianto di rifornimento idrico.

2. Al termine dell'allestimento del luna park, che dovrà avvenire comunque entro la mattina precedente l'inizio della Mostra del Chianti, la Commissione di Vigilanza Comunale di cui all'articolo 13 procederà alle verifiche di legge, ai fini del rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.P.L.S.

## **Articolo 8**

### **Presentazione delle domande-attrazioni**

1. La domanda di partecipazione al Luna Park deve essere presentata con modalità telematica, completa di imposta di bollo, ed indirizzata al Sindaco del Comune di Montespertoli utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio competente. La domanda dovrà pervenire nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ciascun anno, rispetto all'edizione a cui si intenda partecipare. Le domande che perverranno oltre il termine di cui sopra, o in una modalità diversa da quella telematica, saranno irricevibili. Nella domanda potranno essere indicate al massimo quattro attrazioni, oltre le quali è necessario presentare una domanda aggiuntiva. Qualora siano elencate nella stessa domanda più di quattro attrazioni, quelle eccedenti a quattro saranno inammissibili.
2. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione indicata sull'apposito modello predisposto e comunque dovrà riportare:
  - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 69 del TULPS;
  - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
  - c) dichiarazione sostitutiva di non sussistenza cause di divieto di cui all'art.11 del T.U.L.P.S.;
  - d) copia assicurazione responsabilità civile;
  - e) collaudo annuale dell'attrazione a firma di un tecnico iscritto all'albo
  - f) ricevuta dell'avvenuto pagamento del diritto di istruttoria di €. 50,00;
  - g) altra documentazione;
  - h) deposito cauzionale per le attrazioni novità, secondo quanto stabilito all'art. 12.
3. Qualora i documenti relativi ad assicurazione e collaudo annuale scadano fra la presentazione della domanda e l'inizio del Luna Park, oppure durante il periodo di svolgimento dello stesso, devono essere rinnovati e presentati prima dell'inizio della stessa.
4. A ciascun richiedente viene attribuito un punteggio secondo i criteri stabiliti all'articolo 9 ed inserito in una delle graduatorie di cui all'articolo 10.
5. La mancanza di uno dei documenti indicati al comma 2 del presente articolo, salvo integrazione prodotta entro i termini stabiliti dall'ufficio competente, o la non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda.

## **Articolo 9**

### **Assegnazione del punteggio**

1. **Concessionario abituale:** con tale termine si intende il titolare di attrazione che dal 1999 ha esercitato in modo continuativo, escluso gli una tantum e comunque senza aver fatto più di due assenze consecutive senza giustificato motivo.
2. Il punteggio attribuito al concessionario abituale al fine di stabilire l'organico del luna park è determinato nel seguente modo:
  - a) N. 10 punti per ogni anno di effettiva frequentazione dell'attrazione;
3. Qualora il concessionario abituale venga autorizzato alla sostituzione dell'attrazione con altra, il punteggio da essa maturato sarà trasferita a quest'ultima.

4. La graduatoria dei concessionari abituali viene approvata con provvedimento del responsabile del settore competente.
5. **Concessionario non abituale:** con tale termine si intende chi dal 1999 ha:
  - a) esercitato al luna park una tantum, ovvero come attrazione "novità" ovvero come attrazione in sostituzione dell'attrazione del concessionario abituale assente;
6. Il punteggio attribuito ai non concessionari abituali al fine di stabilire le graduatorie di cui all'articolo 10 è attribuito nel seguente modo:
  - a) N. 10 punti per ogni edizione di effettiva frequentazione dell'attrazione indicata al punto a) del comma precedente;

#### **Articolo 10** **Graduatorie**

1. L'ufficio comunale competente, prima dell'incontro con il nucleo di valutazione di cui all'articolo 11, redige le graduatorie per la concessione delle aree pubbliche attribuendo i punteggi assegnati con i criteri stabiliti dall'articolo precedente.
2. In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata dall'ordine di arrivo al protocollo generale del comune di Montespertoli.
3. Le graduatorie sono così suddivise:
  - graduatoria concessionari abituali
  - graduatoria concessionari non abituali, redatta tenuto conto delle caratteristiche tipologiche costruttive delle attrazioni stesse è suddivisa:
    - a) graduatoria novità
    - b) graduatoria ripescaggi
    - c) graduatoria sostituti di linea
    - d) graduatoria sostituti centrali
    - e) graduatoria sostituti rotonde
    - f) graduatoria sostituti attrazioni per bambini
    - g) graduatoria sostituti pesche verticali
    - h) graduatoria sostituti tagadà
    - i) graduatoria sostituti autoscontro
4. Nella **graduatoria concessionari abituali** sono inserite le attrazioni degli operatori che abitualmente dal 1999 hanno esercitato in modo continuativo, escluso gli una tantum e comunque senza aver fatto più di due assenze consecutive, senza giustificato motivo.
5. Nella **graduatoria novità** sono inserite le attrazioni degli operatori di cui all'art. 5 comma 4 del presente regolamento. I criteri per la redazione della graduatoria delle attrazioni novità (in base alle domande presentate nell'anno) sono:
  - a) grandi attrazioni, secondo la classificazione di cui all'elenco ministeriale
  - b) numero degli anni di assenza dal luna park di Montespertoli;
  - c) più recente anno di fabbricazione;
  - d) protocollo generale di presentazione.

L'ammissione non comporta diritti acquisiti per l'inserimento nell'organico di parco. Qualora non vi siano attrazioni novità o la propria dimensione sia incompatibile con quella dell'area disponibile, l'area ad essa individuata sarà assegnata all'attrazione che si trova nella graduatoria dei ripescaggi di cui al comma 4 che da più tempo manca dal luna park. Il concessionario al quale viene assegnata l'area destinata all'attrazione novità, deve comunicare l'accettazione entro il termine indicato dall'ufficio competente, versano entro tale termine la cauzione di cui all'art. 12 del presente

regolamento, oltre all'eventuale ulteriore documentazione richiesta. Il mancato versamento della cauzione nei termini corrisponde a rinuncia all'occupazione, comporta l'automatico scorrimento della graduatoria e l'esclusione dalla graduatoria attrazioni novità per l'anno successivo. E' comunque fatta salva la possibilità di reinserimento qualora non vi siano altre attrazioni idonee.

6. Nella **graduatoria ripescaggi** sono inserite le attrazioni degli operatori che già hanno partecipato come attrazione novità, nei tre anni precedenti. La priorità viene data all'attrazione che da più tempo manca dal luna park. Le attrazioni inserite nella presente graduatoria possono essere installate qualora non vi siano attrazioni inserite nella graduatoria delle novità o quando lo spazio disponibile, rispetto alle proprie dimensioni, sia insufficiente.

7. Nelle **graduatorie sostituti (di linea, centrali, rotonde, attrazioni per bambini, pesche verticali, tagadà e autoscontro)** sono inserite tutte le attrazioni che non rientrino fra quelle indicate ai commi 4, 5 e 6. Dalle presenti graduatorie sono individuate le attrazioni, che per stessa tipologia e dimensione, potranno sostituire per l'edizione, quelle dei concessionari abituali assenti. I criteri per la redazione della graduatoria dei sostituti (in base alle domande presentate nell'anno) sono:

- a) punteggio maturato
- c) protocollo generale di presentazione.

8. Eventuali spazi vuoti dovuti a rinunce e/o esclusioni non occupabili tramite il ricorso alle graduatorie sostituti relative alle attrazioni mancanti, potranno essere occupati attingendo dalle altre graduatorie, come individuate ai commi precedenti. La decisione sarà di competenza del nucleo di valutazione. Le attrazioni individuate dovranno essere simili per tipologia, dimensioni e caratteristiche a quelle assenti.

#### **Articolo 11**

##### **Approvazione composizione organico e nucleo di valutazione**

1. L'organico del luna park, nel rispetto delle graduatorie di cui all'articolo precedente, viene approvato con provvedimento del responsabile del settore competente, previo parere obbligatorio ma non vincolante del **nucleo di valutazione**. Il nucleo di valutazione è composto da:
  - a) Sindaco o suo delegato;
  - b) Comandante della Polizia municipale o suo delegato;
  - c) Rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o delegato;
  - d) Responsabile del Settore Assetto del Territorio o suo delegato.
2. Il nucleo di valutazione si riunirà entro il 31 marzo e avrà il compito di esaminare le graduatorie oggetto del presente regolamento. Lo stesso nucleo di valutazione, qualora ravvisi la necessità, potrà svolgere verifiche all'interno della piazza Caduti nei Lager al fine di valutare se le dimensioni delle attrazioni, novità o sostitute, siano compatibili con quelle delle aree disponibili.
3. L'ufficio competente dovrà trasmettere l'esito delle istruttorie (accolte o non accolte) entro il mese di marzo ai diretti interessati mediante posta elettronica certificata (pec).

#### **Articolo 12**

##### **Oneri del richiedente-concessionario**

1. I concessionari dell'area assegnata, entro il 15 maggio devono corrispondere:
  - a) Una garanzia nella forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o di deposito cauzionale. L'importo della garanzia deve essere calcolato come segue:
    - Grandi attrazioni: euro 600,00
    - Medie attrazioni: euro 300,00
    - Piccole attrazioni: euro 150,00

Nel caso in cui il concessionario partecipi al plateatico con più attrazioni l'importo deve essere calcolato come segue:

il 100% dell'importo previsto per l'attrazione più grande, sommato al 50% dell'importo previsto per ognuna delle altre attrazioni.

Limitatamente alle attrazioni novità, la garanzia deve essere corrisposta, esclusivamente nella forma del deposito cauzionale, all'atto della presentazione della domanda e comunque non oltre i termini assegnati per la presentazione di integrazioni. L'inottemperanza comporterà il diniego alla partecipazione.

La polizza deve essere fornita dei seguenti requisiti minimi (cumulativi):  
deve tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutti i rischi derivanti dal danneggiamento di impianti ed opere di proprietà dell'ente conseguenti all'utilizzo dell'area assegnata, con particolare riferimento alla pavimentazioni, alle cordolature, alle eventuali recinzioni dell'area, agli impianti elettrici ed idrici (sottosuolo e soprasuolo) alle alberature e quant'altro, per tutta la durata dell'occupazione.  
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ente.  
deve riportare l'elenco delle attrazioni garantite con relativo codice identificativo.

La polizza, conforme ai requisiti sopra indicati, può essere stipulata collettivamente da più concessionari. In tal caso, l'importo da garantire sarà pari alla somma degli importi dovuti dai singoli concessionari, calcolata con le modalità sopra indicate.

Il versamento del deposito cauzionale deve essere effettuato secondo le modalità indicate dall'ufficio competente.

- b) il canone COSAP per l'occupazione delle aree e suolo pubblico;
- c) il costo dell'acqua;
- d) la TARI

Le somme pagate, salvo la garanzia, sono definitive e non rimborsabili.

L'attivazione delle forniture straordinarie di corrente elettrica ed i relativi costi sono a esclusivo carico dei concessionari.

2. La mancata corresponsione della garanzia entro il termine stabilito sarà considerata come tacita rinuncia alla partecipazione dell'edizione del luna park, autorizzando l'ufficio competente alla propria sostituzione.
3. La restituzione del deposito e/o lo svincolo della polizza avviene, di norma entro 90 giorni dalla fine della manifestazione e comunque non prima che l'ufficio comunale abbia accertato l'inesistenza di danni alla proprietà pubblica.
4. Il Comune recupera da detta garanzia le somme derivanti da spese sostenute o che dovrà sostenere per la riparazione del danno cagionato dal concessionario, qualora questi non abbia provveduto direttamente
5. Il richiedente dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione all'immissione sonora in deroga ai limiti acustici previsti per la zona in questione.
6. I concessionari sono obbligati ad osservare tutte le norme e disposizioni che l'Amministrazione Comunale impartisca mediante ordinanza in occasione della Mostra del Chianti e dei vigenti regolamenti comunali, in particolare quelle riguardanti gli orari d'esercizio delle attrazioni, l'uso e le limitazioni d'uso degli impianti sonori e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza.
7. Potranno comunque essere richiesti eventuali maggiori oneri istituiti da norme nazionali, regionali e/o comunali .

### **Articolo 13**

#### **Commissione Comunale di Vigilanza**

1. Per l'esecuzione delle verifiche per il rilascio del parere previsto dall'articolo 141 del R.D. 635/1940, l'Amministrazione comunale, potrà avvalersi della Commissione Provinciale o della

Commissione Comunale di Vigilanza (C.C.V.), come disposto dall'articolo 141 bis del medesimo R.D.

La C.C.V è composta da:

- a) Sindaco o suo delegato;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato
- c) Dirigente del dipartimento prevenzione AUSL 11 di Empoli o suo delegato;
- d) Responsabile dell'Ufficio LL.PP. o suo delegato;
- e) Comandante provinciale dei VV.FF. di Firenze;
- f) Tecnico esperto in elettrotecnica;

Qualora venga ravvisata la necessità, la C.C.V. può essere integrata da:

- a) Eventuale tecnico esperto in acustica;
  - b) Su richiesta degli esercenti, da un loro rappresentante e un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
2. Il parere della C.C.V.. è obbligatorio e vincolante al fine del rilascio dell'autorizzazione di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S.
  3. Il concessionario dovrà fornire all'ufficio comunale competente, una relazione a firma di un professionista abilitato o altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dalla quale risulti:
    - a) la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
    - b) la rispondenza alle norme sulla prevenzione incendi di cui al D.M. 19 agosto 1996
    - c) la rispondenza del corretto montaggio di cui all'articolo 6 del D.M. 18 maggio 2007;
    - d) la validità annuale della verifica periodica dell'attrazione come disposto dall'articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007;
    - e) la rispondenza dell'impianto sonoro-acustico rispetto ai limiti stabiliti per la zona dal piano comunale;
  4. Il titolare dell'attrazione alla quale sia stato riscontrato un impedimento tecnico non potrà esercitare fino al ripristino delle condizioni tecniche necessarie. Tale ripristino dovrà essere asseverato professionista abilitato o altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
  5. In caso di carenza della documentazione fornita non sarà autorizzata l'esercizio dell'attrazione, salvo che la medesima documentazione sia integrata entro il termine stabilito dall'ufficio comunale competente.
  6. L'ufficio comunale competente può procedere, qualora vi sia lo spazio disponibile e sufficiente, il tempo necessario e la disponibilità degli esercenti, alla sostituzione dell'attrazione esclusa.

#### **Articolo 14**

##### **Mancata partecipazione**

1. Il titolare dell'attrazione che intenda sospendere la partecipazione al Luna Park per l'anno in corso deve far pervenire all'ufficio competente specifica comunicazione scritta di rinuncia della propria partecipazione entro il 1° marzo.
2. La suddetta comunicazione presentata dopo il termine di cui al comma precedente sarà ammessa solo nei seguenti casi:
  - a) gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
  - b) situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
  - c) guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.

3. Qualora la sospensione sia comunicata dopo il termine di cui al comma 1 e non rientrante fra i casi di cui al comma 2 l'Amministrazione Comunale:

- a) inibisce la partecipazione al luna park per l'anno successivo;
- b) trattiene i pagamenti già eseguiti.

### **Articolo 15**

#### **Sostituzione dell'attrazione**

1. L'Ufficio si riserva la facoltà di chiedere certificazione anche peritale e fotografica, prima di concedere la sostituzione richiesta dal concessionario abituale.
2. La richiesta di sostituzione deve essere inoltrata all'atto della presentazione della domanda entro e non oltre il 1° marzo e secondo le seguenti regole:
  - a) I titolari di piccole attrazioni hanno facoltà di sostituire sia con altra piccola attrazione del tipo e caratteristiche uguali o completamente diverse sia con media o grande.
  - b) i titolari di medie o grandi attrazioni hanno facoltà di sostituire sia con altra media o grande attrazioni del tipo e caratteristiche uguali o completamente diverse sia con piccole attrazioni.
  - c) Qualora l'ingombro dell'attrazione sostituenda sia maggiore a quello della precedente attrazione l'autorizzazione alla sostituzione è subordinata alla verifica in piazza di cui all'articolo 11 comma 2. Devono in ogni caso essere garantite le condizioni di sicurezza e tale aumento non deve comporti il ridimensionamento, lo spostamento o altro pregiudizio per le attrazioni già facenti parte del parco, salvo consenso degli operatori interessati;
  - d) la sostituzione può essere richiesta una sola volta nell'arco di 3 anni di partecipazione consecutiva, salvi i casi di forza maggiore documentabili;
  - e) È vietata la sostituzione con un'attrazione già presente nell'organico del luna park.
  - f) È vietata la sostituzione con attrazioni uguali o simili a quelle danneggiate come indicato al comma seguente.
3. Qualora uno dei concessionari abituali inserito nell'organico del luna park, presenti all'ufficio competente regolare denuncia per danni subiti a seguito di atti vandalici o terroristici e che, a causa di tale evento, non possa partecipare alla manifestazione, lo spazio ad esso riservato non potrà essere assegnato ad altri, facendo salva tuttavia la possibilità, per lo stesso danneggiato, di sostituire l'attrazione danneggiata con altra, fermo restando nel rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti.

### **Articolo 16**

#### **Successione nell'esercizio e trasferimento**

1. In caso di subentro per mortis causa del titolare dell'attrazione, il punteggio acquisito da quest'ultimo viene trasferito per intero all'erede legittimo che subentra nella gestione con la medesima attrazione.
2. In caso di trasferimento dell'attrazione per atto tra vivi il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente con il punteggio determinato per l'attrazione ceduta.
3. Qualora il subentrante abbia a disposizione due o più attrazioni che diano la possibilità di ottenere posteggi contigui all'interno del Luna Park, lo stesso potrà richiedere la sostituzione delle suddette attrazioni con una di dimensioni maggiori, sempre rimanendo all'interno degli spazi assegnati e disponibili.

### **Articolo 17**

#### **Gestione dell'attrazione e personale coadiutore**

1. L'attrazione, per la quale è stata rilasciata la concessione ex articoli 69 e 80 T.U.L.P.S. può essere gestita dal titolare o dal proprio rappresentante/i espressamente nominato/i per scritto nella domanda di partecipazione e con l'assenso scritto da parte dell/i delegato/i.
2. E' tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione.

3. La variazione dei rappresentanti deve essere comunicata al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

### **Articolo 18** **Orario attività**

1. L'orario d'esercizio delle attrazioni è stabilito con ordinanza del Sindaco del Comune di Montespertoli.
2. Durante l'orario di esercizio delle attività è vietato la sosta e la circolazione veicolare all'interno della piazza.

### **Articolo 19** **Accesso, sistemazione e rimozione delle attrazioni**

1. I concessionari avranno accesso alla piazza Caduti nei Lager nel pomeriggio del martedì antecedente l'apertura della Mostra del Chianti, dopo le operazioni di pulizia e lavaggio dell'area stessa, e solo dopo aver adempiuto agli oneri indicati all'articolo 12 comma 1, salvo eventuali deroghe stabilite dall'A.C.
2. I veicoli ed i carriaggi a servizio delle attrazioni sono ammessi nella piazza solo per il tempo necessario al montaggio. Al termine delle operazioni di montaggio gli stessi dovranno essere rimossi e parcheggiati all'interno dell'area indicata dal Comune. Fanno eccezione i veicoli o rimorchi indispensabile per il funzionamento dell'attrazione, la cui presenza deve essere preventivamente comunicata all'ufficio competente.
3. Nel caso in cui il ritardo del concessionario determini l'impossibilità del montaggio della propria attrazione, lo stesso verrà escluso dall'organico del luna park e l'area ad esso assegnata rimarrà libera.

### **Articolo 20** **Accesso, sistemazione e rimozione caravan e carri da trasporto**

1. All'atto della domanda di partecipazione, deve essere dichiarato il numero dei caravan o case mobili con le relative misure e targa
2. Di norma, non è ammesso più di un caravan o casa mobile per ogni concessionario-frequentatore. Eventuali mezzi aggiuntivi saranno ammessi compatibilmente con lo spazio disponibile, in accordo con la Polizia Municipale.
3. I caravan devono essere posizionati all'interno delle apposite aree destinate a tale scopo e indicate dall'ufficio competente. Dalle ore 20 alle ore 8 non è ammesso l'accesso e posizionamento dei caravan.
4. All'interno della piazza Caduti nei Lager non è ammessa la presenza di caravan, case mobili od altro tipo di ricovero abitativo.
5. L'Amministrazione Comunale può autorizzare la permanenza dei caravan e/o case mobili oltre i termini di chiusura del Luna Park per validi motivi o per cause di forza maggiore. Per la maggiore durata della permanenza verrà corrisposto il relativo canone COSAP.

### **Articolo 21** **Attività di vigilanza**

La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione, in funzione delle rispettive attribuzioni, in relazione al rispetto delle norme del presente regolamento.

### **Articolo 22** **Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16.01.2003, n. 3 ss.ii.mm.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi indicati dalla legge 24.11.1981, n. 689 e dalle altre disposizioni vigenti.
3. L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Responsabile del Settore competente.
4. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione, sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni dirigenziali emesse in occasione di ogni singola manifestazione fieristica.
5. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, sono sanzionate dal presente regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

**A) non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione:**

- Inammissibilità della domanda
- Perdita di 20 punti nel punteggio acquisito ed esclusione dal parco per l'anno in corso;
- Misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione
- applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

**B) mancato versamento del deposito cauzionale, e/o del COSAP:**

- Rigetto della domanda e/o esclusione per l'anno in corso e per l'anno seguente.
- Sostituzione con altro richiedente in graduatoria;

**C) mancata comunicazione di rinuncia, senza giustificati e gravi motivi:**

- Incameramento dei pagamenti già eseguiti;
- Perdita di 10 punti nel punteggio acquisito ed esclusione dal parco per l'anno successivo

**D) occupazione non corretta degli spazi concessi nell'area caravan ovvero occupazione di spazi esterni a quelli assegnati:**

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta € 200,00;
- Nel caso in cui l'occupazione non corretta, ovvero l'occupazione di spazi esterni limiti gli spazi limitrofi assegnati ad altri titolari, obbligo dell'adeguamento alle prescrizioni dell'occupazione.

**E) difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi:**

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta € 200,00;
- Perdita di 20 punti nel punteggio acquisito;
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione;
- Applicazione delle sanzioni previste dal vigente regolamento dell'occupazione del suolo pubblico.

**F) modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa:**

- Sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00, pagamento in misura ridotta € 200,00;
- Perdita di 10 punti nel punteggio acquisito;
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- In caso di inottemperanza misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione.

**G) sostituzione non autorizzata dell'attrazione:**

- Sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00, pagamento in misura ridotta € 200,00;

- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute dell'autorizzazione;
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione;
- Perdita di 20 punti dal punteggio acquisito;

**H) inosservanza dell'orario d'esercizio:**

- Sanzione pecuniaria prevista dall'ordinanza del Sindaco;
- perdita di 10 punti.
- In caso di particolare gravità o di recidiva nell'ultimo biennio, può essere disposta la sospensione dell'attività fino a tre giorni.

**I) impiego, nella gestione dell'attrazione, di personale delegato diverso da quello comunicato:**

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta € 100,00;
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività;
- In caso di recidiva specifica di tale violazione durante la stessa edizione: sanzione da € 100,00 a € 600,00, pagamento in misura ridotta € 200,00, con perdita di 5 punti nel punteggio acquisito. In caso di particolare gravità, può essere disposta la chiusura dell'attività.

**L) emissioni sonore oltre l'orario stabilito:**

- Sanzione pecuniaria prevista dall'ordinanza del Sindaco;
- Sanzione accessoria dell'immediata cessazione dell'emissione sonora;
- In caso di recidiva specifica di tale violazione durante la stessa edizione, oltre alla sanzione di cui al punto primo, decurtazione di 5 punti nel punteggio acquisito.

**M) smontaggio totale o parziale dell'attrazione prima del termine della manifestazione:**

- Sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00, pagamento in misura ridotta € 200,00;
- Perdita di 10 punti nel punteggio acquisito;

**N) mancato rispetto dei termini per lo smontaggio dell'attrazione e l'abbandono dell'area:**

- Sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00, pagamento in misura ridotta € 200,00;
- Perdita di 20 punti nel punteggio acquisito;
- Nel caso in cui l'esercente non provveda allo smontaggio ed all'abbandono dell'area entro cinque giorni dal termine della manifestazione, il Comune provvederà alla rimozione coattiva dell'attrazione, addebitandone le spese all'esercente stesso: in tale evenienza sarà disposta anche l'esclusione dal Luna Park per i successivi due anni.
- Applicazione delle disposizioni e sanzioni previste dal vigente regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.

**O) mancata ottemperanza alla disposizione che prevede la sanzione accessoria della sospensione e del ripristino dell'attività:**

- Sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00, pagamento in misura ridotta € 200,00;
- Perdita di 30 punti nel punteggio acquisito;
- Esclusione dal parco per i successivi due anni.

**P) mancata ottemperanza alla disposizione che stabilisce la misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione:**

- Sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00, pagamento in misura ridotta € 200,00;
- Chiusura coattiva dell'attrazione;
- Esclusione definitiva dall'organico del parco.

**Q) per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti:**

- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 pagamento in misura ridotta € 50,00;

6. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative previste dalla legge.



## **TITOLO III – CIRCHI EQUESTRI**

### **Articolo 23**

#### **Definizione**

1. Per circo equestre si intende l'attività di spettacolo viaggiante così come definita nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n.337 e ss.ii.mm. con o senza animali.

### **Articolo 24**

#### **Periodo di svolgimento.**

1. L'area comunale individuata ai sensi del precedente articolo 2 può essere utilizzata per lo svolgimento di circhi equestri.

### **Articolo 25**

#### **Durata della concessione**

1. La durata della concessione dell'area pubblica non potrà superare i 15 giorni.
2. L'area dovrà essere liberata entro le 48 ore successiva al termine della concessione.
3. L'area pubblica può essere concessa solo nel periodo compreso dal mese di ottobre al mese di marzo.
4. L'occupazione dell'area non può essere concessa con un intervallo, fra un'occupazione e l'altra, inferiore a 30 giorni.

### **Articolo 26**

#### **Domande per l'occupazione dell'area**

1. Coloro i quali intendono ottenere l'autorizzazione ad installare un circo devono presentare domanda almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio competente con marca da bollo ed indirizzandola al Sindaco del Comune di Montespertoli. L'inoltro oltre tale termine o con modalità diverse da quella telematica, comporterà l'irricevibilità dell'istanza.

Contemporaneamente dovrà essere inoltrata anche istanza di occupazione di spazi ed aree pubbliche all'ufficio tributi, secondo quanto previsto dalla specifica normativa.

2. In considerazione delle dimensioni dell'area e della durata limitata della concessione, saranno ammessi solo circhi con una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.
3. Le domande presentate fuori dal termine indicato al comma precedente non saranno prese in considerazione.
4. La data della domanda è quella di ricevimento da parte del protocollo generale del Comune di Montespertoli.
5. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza ai sensi degli artt. 68 del TULPS;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
- dichiarazione sostitutiva di non sussistenza cause di divieto di cui all'art.11 del T.U.L.P.S.;
- documentazione necessaria qualora siano impiegati animali;
- copia assicurazione responsabilità civile;
- collaudo annuale dell'attrazione a firma di un tecnico iscritto all'albo
- ricevuta dell'avvenuto pagamento del diritto di istruttoria di €. 50,00;
- altra documentazione richiesta o necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

### **Articolo 27**

#### **Criteria per la concessione**

1. L'Amministrazione Comunale procede alla concessione dell'area a suo insindacabile giudizio, al fine di garantire un ordinato svolgimento dell'attività.
2. Nella concessione dell'area l'amministrazione comunale tiene conto delle dimensioni e delle spettacolarità dei circhi ed attua, per quanto possibile, il principio della rotazione.
3. Nel caso di richieste contemporanee e di caratteri simili si provvederà all'assegnazione seguendo l'ordine di arrivo delle domande.

4.

#### **Articolo 28**

##### **Utilizzo dell'area e licenza di pubblico spettacolo**

1. Il rilascio del provvedimento di concessione e dell'autorizzazione all'esercizio sono subordinati:
  - al pagamento del COSAP;
  - al pagamento della TARI
  - alla corresponsione di una cauzione di €. 500,00, con le modalità previste al precedente art. 12;
  - pagamento della somma necessaria per il parere e/o sopralluogo della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza, se previsto.
2. La cauzione dovrà essere corrisposta prima di accedere all'interno della piazza caduti nei lager.
3. La restituzione della cauzione avviene, entro 90 giorni dalla fine della manifestazione e comunque non prima che l'ufficio comunale abbia accertato l'inesistenza di danni alla proprietà pubblica.
4. Il Comune recupera da detta cauzione le somme derivanti da spese sostenute o che dovrà sostenere per la riparazione del danno cagionato dal concessionario.
5. Potranno comunque essere richiesti eventuali maggiori oneri istituiti da norme nazionali, regionali e/o comunali (ad es. costo dei consumi di acqua anche su base forfettaria, da stabilire in base al periodo di permanenza, alla presenza di animale ecc...).

#### **Art. 29**

##### **Disposizioni sugli animali**

1. I circhi o gli altri spettacoli viaggianti che prevedono l'impiego di animali dovranno rispettare, le disposizioni nazionali, regionali e quelle contenute nel regolamento comunale per la detenzione ed il mantenimento degli animali nei circhi, nelle mostre itineranti ed in altre attività che prevedono l'impiego di animali per lo spettacolo.

#### **Articolo 30**

##### **rilascio dell'autorizzazione di pubblico spettacolo**

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 69 e 80 del T.U.L.P.S. è subordinato:
  - a) alla presentazione da parte del richiedente:
    - della relazione tecnica a firma di un professionista abilitato o altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente che attesti, dopo l'esecuzione delle verifiche e degli accertamenti indicati al comma 1 dell'articolo 141 del R.D. n. 635/1940, la rispondenza dei locali e/o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno;
    - la rispondenza alle norme sulla prevenzione incendi di cui al D.M. 19 agosto 1996;
    - la rispondenza del corretto montaggio di cui all'articolo 6 del D.M. 18 maggio 2007;
    - la validità annuale della verifica periodica dell'attrazione come disposto dall'articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007;
    - la rispondenza dell'impianto sonoro-acustico rispetto ai limiti stabiliti per la zona dal piano comunale;
    - rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e del regolamento comunale sull'impiego di animali di cui all'articolo 29.
  - b) al parere favorevole della competente AUSL qualora vi siano animali impiegati negli spettacoli circensi,
  - c) al parere favorevole della C.C.V. di cui all'art. 13, nei casi previsti dalla vigente normativa
  - d) Al pagamento di quanto indicato all'art. 28.

**Articolo 31**  
**Rinuncia al plateatico**

1. Una volta comunicato l'accoglimento della domanda, la rinuncia al plateatico sarà considerata giustificata solo nei seguenti casi:
  - a) gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
  - b) situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare e idoneamente documentate;
  - c) guasti o gravi danni subiti agli impianti certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
2. La rinuncia giustificata dovrà essere comunicata mediante posta elettronica certificata (PEC).

**Articolo 32**  
**Obblighi relativi all'espletamento dell'attività**

1. Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di installare in spazio privato.
2. Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altra persona.
3. Il concessionario dovrà riconsegnare l'area occupata entro il termine stabilito pulita e vuota; sarà a suo carico il pagamento della pulizia finale e l'asporto dei rifiuti speciali e delle deiezioni degli animali.
4. Il concessionario è tenuto al rispetto delle ordinanze e regolamenti comunali vigenti.

**Articolo 33**  
**Orario attività**

1. L'orario di esercizio viene stabilita con ordinanza del Sindaco.

**Articolo 34**  
**Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, introdotto dall'articolo 16 della l. 16.01.2003 n. 3.
2. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuato nel Responsabile del Settore competente;
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, sono sanzionate come violazioni al presente regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in forma ridotta p.f.r.:

**A) rinuncia dopo l'accoglimento della domanda senza i giustificati motivi di cui all'art . 30:**

- sanzione pecuniaria da € 100.00 a € 300.00, pagamento in misura ridotta € .100,00;
- rigetto dell'istanza presentata per l'anno successivo;

**B) mancato rispetto dei tempi di permanenza e/o dei tempi di smontaggio delle strutture:**

- sanzione pecuniaria da 200.00 a 600.00, pagamento in misura ridotta € .200,00;

**C) mancato rispetto dell'orario di svolgimento degli spettacoli:**

- sanzione pecuniaria da 200.00 a 600.00, pagamento in misura ridotta € .200,00 o della sanzione stabilita dall'ordinanza sindacale;

**D) mancato rispetto delle disposizioni sugli animali**

- sanzione pecuniaria da 200.00 a 600.00, pagamento in misura ridotta €200,00;

**E) per le altre violazioni non sanzionate specificamente dal presente articolo:**

- sanzione pecuniaria da 50,00 a 150,00 pagamento in misura ridotta €50,00.

**Articolo 35**

**Sospensione e revoca della concessione**

1. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse o per altri giustificati motivi, l'autorizzazione e/o la concessione in ogni momento senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

## **PARTE IV**

### **CONCESSIONE AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI SINGOLE**

#### **Articolo 36**

##### **Destinazione delle aree e durata dell'occupazione**

1. Su ciascuna delle aree individuate all'art. 2 lettera c) può essere installata una sola attrazione, compatibilmente con lo spazio disponibile, e con altri eventi già prestabiliti. Nel periodo che va dal 20 novembre al 20 gennaio può essere concessa la possibilità di installare fino a due attrazioni nelle suddette aree. La permanenza non può superare i 20 (venti) giorni consecutivi, ad eccezione del periodo dal 20 novembre al 20 gennaio durante il quale, vista la concomitanza con le festività natalizie, possono essere concessi fino a 60 giorni di permanenza (comprensivi di montaggio e smontaggio).
2. Le suddette aree non possono essere concesse nel periodo di svolgimento:
  - a) della Mostra del Chianti;
3. Le attrazioni ammesse, visto l'ubicazione delle aree poste all'interno del centro storico e lo spazio limitato a loro disposizione, possono essere installate anche in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere culturale, politico, benefico o religioso, salvo quanto indicato ai commi precedenti. Le attrazioni devono essere destinate ad un pubblico di soli bambini, salvo casi particolari che saranno valutati dalla Giunta Comunale.
4. La concessione delle aree di cui sopra, non darà diritto di acquisizione di punteggio o altro titolo di preferenza. Nell'arco di un anno solare, le aree suddette possono essere concesse, al medesimo richiedente, per non più di due volte, con un intervallo fra la prima e la seconda volta non inferiore a 30 (trenta) giorni.

#### **Articolo 37**

##### **Presentazione delle domande e criteri di assegnazione**

1. Colui il quale intenda ottenere l'autorizzazione ad installare un'attrazione deve presentare la domanda almeno 30 giorni prima l'inizio dell'occupazione, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'ufficio comunale competente. L'inoltro oltre tale termine o con modalità diverse da quella telematica comporterà l'irricevibilità dell'istanza. Contemporaneamente dovrà essere inoltrata anche istanza di occupazione di spazi ed aree pubbliche all'ufficio tributi, secondo quanto previsto dalla specifica normativa.
2. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione indicata sull'apposito modello predisposto e comunque dovrà riportare:
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza ai sensi degli artt. 68 del TULPS;
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
  - dichiarazione sostitutiva di non sussistenza cause di divieto di cui all'art.11 del T.U.L.P.S.;
  - copia assicurazione responsabilità civile;
  - collaudo annuale dell'attrazione a firma di un tecnico iscritto all'albo
  - ricevuta dell'avvenuto pagamento del diritto di istruttoria di €. 50,00;
  - altra documentazione;
3. Qualora i documenti relativi ad assicurazione e collaudo annuale scadano fra la presentazione della domanda e l'inizio dello spettacolo viaggiante, oppure durante il periodo di svolgimento dello stesso, devono essere rinnovati e presentati prima dell'inizio della stessa.
4. La mancanza di uno dei documenti indicati al comma 2 del presente articolo, salvo integrazione prodotta entro i termini stabiliti dall'ufficio competente, o la non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda.

5. Nel caso di richieste contemporanee per la stessa area e per lo stesso periodo si provvederà all'assegnazione della medesima area seguendo l'ordine di arrivo delle domande di concessione-autorizzazione al protocollo generale del Comune.
6. L'Amministrazione Comunale invierà comunicazione nella quale sarà richiesto il versamento della cauzione di €. 250,00, oltre ad eventuali ulteriori integrazioni. La cauzione deve essere corrisposta con le modalità di cui al precedente art. 12.
7. Potranno comunque essere richiesti eventuali maggiori oneri istituiti da norme nazionali, regionali e/o comunali .

### **Articolo 38 Orario attività**

1. L'orario di esercizio viene stabilito con ordinanza del Sindaco.

### **Articolo 39 Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, introdotto dall'articolo 16 della l. 16.01.2003 n. 3.
2. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuato nel Responsabile del Settore competente;
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, sono sanzionate come violazioni al presente regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in forma ridotta p.f.r.:

#### **A) non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione:**

- Inammissibilità della domanda
- Misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione
- applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

#### **B) mancato versamento del deposito cauzionale, compreso il pagamento del suolo pubblico:**

- Rigetto della domanda e/o esclusione per l'anno in corso e per l'anno seguente.
- Sostituzione con altro richiedente in graduatoria.

#### **C) occupazione non corretta degli spazi concessi:**

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta €. 200,00;
- Applicazione disposizione e sanzioni disposte dal vigente regolamento dell'occupazione del suolo pubblico.

#### **D) difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi:**

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta €. 200,00;
- sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione;
- Applicazione delle sanzioni previste dal vigente regolamento dell'occupazione del suolo pubblico.

#### **E) modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa:**

- Sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00, pagamento in misura ridotta €. 200,00;

- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- In caso di inottemperanza misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione.

**F) sostituzione non autorizzata dell'attrazione:**

- Sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00, pagamento in misura ridotta € 200,00;
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione;

**G) inosservanza dell'orario d'esercizio:**

- Sanzione pecuniaria prevista dall'ordinanza del Sindaco;
- In caso di particolare gravità o di recidiva nell'ultimo biennio, può essere disposta la sospensione dell'attività fino a tre giorni.

**H) impiego, nella gestione dell'attrazione, di personale delegato diverso da quello dichiarato:**

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta € 100,00;
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività;

**I) mancato rispetto dei termini per lo smontaggio dell'attrazione e l'abbandono dell'area:**

- Sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00, pagamento in misura ridotta € 200,00;
- Nel caso in cui l'esercente non provveda allo smontaggio ed all'abbandono dell'area entro cinque giorni dal termine della manifestazione, il Comune provvederà alla rimozione coattiva dell'attrazione, addebitandone le spese all'esercente stesso.
- Applicazione delle disposizioni e sanzioni previste dal vigente regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.

**L) mancata ottemperanza alla sanzione accessoria della sospensione e del ripristino dell'attività:**

- Sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00, pagamento in misura ridotta € 200,00;
- Esclusione per i successivi due anni.

**M) mancata ottemperanza alla disposizione interdittiva della chiusura dell'attività e/o smontaggio dell'attrazione:**

- Sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00, pagamento in misura ridotta € 200,00;
- Chiusura coattiva dell'attrazione;

**N) per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti:**

- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 pagamento in misura ridotta € 50,00;

**Articolo 40  
Norma residuale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme degli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultino applicabili alle fattispecie previste dal presente Regolamento.
2. Eventuali deroghe al presente Regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per motivi d'interesse di ordine pubblico o per altri giustificati motivi.
3. Il presente regolamento, una volta esecutiva la delibera di Consiglio Comunale di approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a tutti gli effetti di legge.

**Articolo 41  
Norme transitorie**

1. I termini di cui agli articoli 8 e 11 del presente Regolamento, in fase di prima applicazione, per l'anno 2013, sono così modificati:

- a) presentazione delle domande entro il 25 marzo del 2013;
- b) il nucleo di valutazione si riunirà, per gli adempimenti previsti dall'articolo 11 entro il mese di aprile 2013;
- c) L'ufficio competente comunicherà l'esito delle domande per la partecipazione entro la prima quindicina del mese di maggio 2013.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di spettacolo viaggiante o comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.